

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 3. Genne 1862.
dal Ministro dell'Interno.*

OGGETTO

Norme sul passaggio degli impiegati governativi alla condizione di impiegati provinciali

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Progetto di Legge

Legge

Articolo 1.

I funzionari e salariati governativi adetti all'istruzione pubblica secondaria, ai servizi stradali e ad ogni altro ramo di servizio che da governativo sia divenuto provinciale, passeranno a carico delle Province nel modo che verrà disposto con Decreti reali, sentiti i Consigli provinciali.

Articolo 2.

I funzionari e salariati che in virtù dell'articolo precedente passano dal servizio dello Stato a quello delle Province conserveranno il diritto di conseguire, quando cessano dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti alla stessa epoca spettava loro se avessero continuato a servire lo Stato.

Articolo 3.

In questa pensione, dove si tratti di impiegati che a termini delle leggi abbiano acquistato il diritto di ritirarsi dal servizio con pensione, sarà ripartita a carico dello Stato e della Provincia in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno abbia corrisposti all'impiegato.

Articolo 4.

Dove si tratti di impiegati che non abbiano ancora acquistato il diritto anzidetto, la parte di pensione che, a termini dell'articolo precedente,

andrebbe a carico dello Stato sarà sopportata per metà dalla Provincia in aggiunta alla quota sua propria.

Articolo 5.

Nei casi di soppressione d'impiego, gli impiegati che non abbiano le condizioni indicate nell'articolo 3 non potranno essere collocati a riposo se non dopo di essere rimasti in aspettativa per lo spazio di cinque anni.

Saranno diritto al trattamento di aspettativa fissato dalle leggi per gli impiegati dello Stato, e questo trattamento sarà per intero a carico della Provincia.

Quando venga il caso di concessione di tali aspettative prima che emanasse una legge generale sulle pensioni, il trattamento di aspettativa sarà eguale alla metà dell'ultimo stipendio.

Articolo 6.

Le regole vigenti in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degli impiegati dello Stato saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti col sistema di riparto in essi stabilito.

Articolo 7.

Le disposizioni degli articoli precedenti saranno pure applicabili ai salariati ed alle loro vedove e figli.

[Handwritten signature]

Signore

Il presente schema di legge è il necessario complemento di quello che già ebbe l'onore di rassegnarvi sulla amministrazione comunale e provinciale. Esso intende a regolare il passaggio in condizione e si avviene dei pubblici funzionari ora adetti al governo che i quali, per le ampliate attribuzioni della Provincia, interverranno nelle Dipendenze.

Non confidare questo nuovo schema, il dispendente ne loro, per cui viene prescritte le norme nelle leggi vigenti, nella indole stessa dell'argomento e nei generali principii del diritto.

Il numero e la qualità di funzionari o salariati governativi che dovranno trasferirsi a carico della Provincia dipendono evidentemente dalle esigenze di ciascun ramo dei nuovi servizi provinciali e dal nuovo ordinamento che nell'interesse della stessa Provincia verrà loro dato. Non di queste modalità non può farsi giudice la legge, sibbene il potere esecutivo e la rappresentanza provinciale. Da indi la disposizione del 4° articolo del Progetto.

Lo impiegato del governo che passa al collo della Provincia ha non dubitabilmente serbare illecito diritto acquisito ed inerente alla carriera sua.

qualità di funzionari e salariato go-
vernativo. Nell'assegnazione pubblica
della pensione e nell'ammisione a
farne valere i titoli e per altro attenersi
alla disposizione delle leggi vigenti, e
tanto meno si potrà ottenere riduzione
diversa in quanto il nuovo carattere di
impiegato provinciale è del tutto indipen-
dente dal fatto o dalla volontà propria
del pubblico ufficiale. E in questi rispetti
si ha il disposto progettato gli arti-
coli 2. 6. e 7, non che in parte l'arti-
colo 5.

Le basi di riparto delle pensioni
per lo Stato e la Provincia*, e così pure
l'assegnamento per intero alla Provincia[†]
del trattamento di aspettativa nel caso
di repressione d'impiego, hanno fonda-
mento troppo evidente per che faccia met-
tervi di partecolare dimostrazione. Se l'
ammontare della pensione di riposo rappre-
senta e in ragione composta dello stipen-
dio e dei servizi prestati, ragione vuole
che non sia corrisposta nel concorso di
due Amministrazioni servite dal funzio-
nario collo cato a riposo, ciascuna di esse
ne corrisponda quel tanto che corrisponde
alle annualità per esse trascorse di servi-
gi e di soldo. Così pure, finché l'impie-
gato non ha dovuto un diritto quesito al
suo collocamento in riposo, non sarebbe
eguo di farne per intero a carico della

* stabilite negli articoli 2 e 4,

† secondo l'articolo ultimo 2 dell'articolo 5,

Stato - la parte di pensione che rappresenta la Durata del servizio ad medesimo prestato. L'impiegato infatti può, dopo il suo passaggio agli stipendi della Provincia, colleccarsi in matrimonio o crescere di soldo. Avuto pertanto riguardo a queste eventualità, legittimo sembra lo addursi alla Provincia; oltre la quota sua propria, la metà eguardio di quella parte di pensione che nel caso contemplato dall'articolo lo è gravitabile per la totalità sullo Stato. Finalmente che il trattamento di aspettativa debba per intero corrispondere dalla Provincia, secondo il disposto dell'articolo 5, non può essere dubbio se si considera che la soppressione di impiego sarebbe motivata dal diverso ordinamento che la Provincia stessa avrebbe dato avrebbe dato ad uffici diversi provinciali, e che la Provincia si troverebbe ancor sempre in condizioni meno onore dello Stato il quale ad impiegati fuori fixata e ritirata molte volte fino a nuovo collocaamento lo stipendio attende.

In due particolari soltanto lo schema di legge si scosta dalle consuetudini di disciplina ed introduce in certa modo una disposizione di favore. Tale è quella concernente nel primo e nell'ultimo aliena dell'articolo 5. Non, quanto alla fruizione di un quinquennio di aspettativa prima del collocaamento a riposo.

il Beneficente considero che, mentre l'impiegato formalmente posto in aspettativa è pure immeritamente lora nell'assegnazione della pensione che gli verrà assegnata, la primitiva composizione dei nuovi Uffici provinciali potrebbe essere nel quinquennio modificata a seguito di un migliore apprezzamento dell'entità dei servizi alla Provincia Devoluta; nel qual caso quel funzionario potrebbe venir rimesso in attività. Quanto poi alla disposizione che determina il trattamento di aspettativa nella metà dell'ultimo stipendio, pare al Beneficente che nella specialità del caso fosse di più diritto applicabile la nelle antiche Province la disposizione dell'art. 19 del Regio Decreto 21 febbraio 1835 e quindi, in parità di contingenza, dovesse la medesima originarsi in norma assoluta e generale per tutte le Province del Regno.

Chiusi brevemente i concetti che informano il seguente Progetto di legge, il Beneficente ha fondata speranza che, dove siano accolta le modificazioni per esso proposte alla Legge 23 ottobre 1839, verranno egualmente da Voi approvate la serie di questi articoli.

* contenuta nell'ultima paragrafo

Seduta 3^a 10/6 62.

Presenti Martinelli, Borromeo Monticelli, e D'Agosta.

Non si fece lavoro per mancanza di numero.

Parve però agli intervenuti che, benché si avessero già i dati richiesti per deliberazione della prima seduta, non fosse il caso di riconvocare la Commissione prima che la Camera si occupasse del progetto di legge sull'Amministrazione Provinciale e Comunale.

Monticelli

2 Settembre 1862.

Presenti: Martinelli, Borromeo, T'Azola, e Monticelli.

Il Presidente chiede ai presenti se sarebbe opportuno, mentre nel Ministero si stanno rinviando i dati richiesti dalla Commissione, si stabilisca alcuna massima intorno al progetto di legge onde trovarsi il lavoro fin fatto quando, dopo la proroga, sarà la Camera riunita, e prenderà subito a discutere la legge sulla Riforma dell'Amministrazione Comunale e Provinciale, alla quale dovrebbe seguire la discussione di questo progetto.

Ma la riflessione che la discussione della legge sulla Riforma Comunale e Provinciale sarà assai lunga, e quindi non mancherà tempo, alla riunione della Camera, per riprendere e finire lo studio del progetto, e che d'altra parte la decisione già presa nella prima seduta, di non lavorare prima di avere i dati richiesti, non avrebbe motivo di essere infirmata, consiglia di presentarsi a rispondere negativamente alla domanda del Presidente.

Monticelli

1^o Seduta 28/3 69.

Presenti Martinelli, Monticelli, D'Agata, Borromeo

A.B. Assenti da Torino i Commissari Ricci Mattia e Maria

Sella divenne Ministro.

Martinelli Off. 2^o dice che l'Ufficio non voler occuparsi della legge se non si avessero dati Statistici, propone di provvedersene prima di occuparsi del progetto.

D'Agata Off. 5^o Accetta la legge, modificandola, sopprimendo gli art. 3.1. e parte del 5^o

Monticelli Off. 3^o rinvia la discussione dopo la legge di Supplimento alla Legge Prov. e Comunale, critica quasi tutte le disposizioni della legge perché forse la Provincia a prendere impiegati che fanno non volere.

Borromeo Off. 9^o ebbe mandato di fiducia, ma si unisce alle osservazioni dell'Ufficio 2^o e 3^o per mutare la legge non volendo obbligare le provincie a servirsi degli Impiegati del governo, ma gli Impiegati del governo a passare al servizio delle Provincie.

La Comm. procede alla nomina del Presidente e del segretario
Nominato Presidente Martinelli - Segretario Monticelli;

Quindi essa incarica il Presidente di fare raccolta di tutti i esposti dati Statistici sulle norme che regolano il servizio Provinciale, le pensioni, etc.

Monticelli

VITTORIO EMANUELE II.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio Dei Ministri,
Abbiamo Decretato e Decretiamo:

Il Presidente dello stesso Consiglio Dei Ministri, Nostro
Ministro Segretario Di Stato per gli Affari Dell' Interno, è
incaricato Di rassegnare al Parlamento, svolgere i motivi
e sostenere la discussione della scherma Di legge, annesso al
presente Decreto, che stabilisce le norme pel passaggio De-
gli Impiegati ora governativi al servizio delle Province in
dipendenza del Progetto Di modificazioni alla Legge 23 otto-
bre 1859 presentato allo stesso Parlamento nella tornata
corrente della Camera elettiva.

Il predetto Nostro Ministro Dell' Interno rimane
incaricato Della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino, addì 22 Dicembre 1861.

Vittorio Emanuele

Risoli